

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

517/2023/R/COM

**REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0
PER MAGGIORE SEMPLICITÀ, COMPRENSIBILITÀ E UNIFORMITÀ**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 7 novembre 2023, 516/2023/R/COM

Mercati di incidenza: energia elettrica e gas naturale

7 novembre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 516/2023/R/com per l'adozione di provvedimenti in materia di evoluzione della regolazione della Bolletta 2.0.

Il presente documento per la consultazione illustra i primi orientamenti dell'Autorità per una maggiore semplicità e uniformità della bolletta, anche in vista dalla rimozione degli attuali regimi di tutela con l'obiettivo di una revisione organica delle informazioni indicate in bolletta e di una migliore distinzione di quelle ritenute essenziali.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il giorno **11 dicembre 2023**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità TON, Trasparenza e Oneri**

Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

tel. 02.655.65.396

e-mail: servizi_sistema@arera.it

email: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI E OBIETTIVI.....	6
1. L'evoluzione della Bolletta 2.0.....	6
2. Obiettivi del nuovo procedimento di revisione della regolazione della bolletta .	9
3. Oggetto della consultazione e struttura del presente documento	10
PARTE II PRIMI ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA	
REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0	11
4. Frontespizio unificato: contenuti obbligatori	11
<i>Orientamenti dell'Autorità.....</i>	<i>12</i>
5. Frontespizio unificato: opzioni regolatorie per gli importi economici	14
<i>Opzioni regolatorie</i>	<i>15</i>
6. Elementi essenziali: contenuti obbligatori.....	20
<i>Orientamenti dell'Autorità.....</i>	<i>21</i>
7. Elementi di dettaglio.....	24
8. Ulteriori elementi di trasparenza: indicatori sintetici di prezzo	25
<i>Opzioni regolatorie</i>	<i>26</i>
9. Servizio di fornitura di energia elettrica: fasce orarie	29
<i>Orientamenti dell'Autorità.....</i>	<i>30</i>
10. Tempistiche di implementazione.....	31
11. “Energia immessa negativa” per clienti con impianti di produzione o di accumulo di energia elettrica (disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel).	32
<i>Orientamenti dell'Autorità.....</i>	<i>34</i>

PARTE I

ASPETTI INTRODUTTIVI E OBIETTIVI

1. L'evoluzione della Bolletta 2.0

- 1.1 Con la deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, l'Autorità ha approvato la disciplina della *“Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane”* (Bolletta 2.0) i cui criteri si applicano, a partire da gennaio 2016, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti domestici del servizio gas naturale, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale.
- 1.2 La Bolletta 2.0 in origine ha perseguito l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette, nella consapevolezza che da una parte la complessità del settore (di cui la bolletta rappresenta un “traduttore” per il cliente finale) e dall'altra la varietà delle esigenze dei clienti stessi richiedono di contemperare esigenze potenzialmente contrapposte quali, in particolare la semplicità e la completezza delle informazioni contenute nella bolletta.
- 1.3 La Bolletta 2.0 è costituita da due documenti distinti che il venditore è tenuto a predisporre:
 - a. la “bolletta sintetica”, che riporta, tra l'altro, gli elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura, le informazioni relative ai consumi, gli importi da corrispondere e le diverse voci di spesa, le modalità di pagamento, insieme alle informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale;
 - b. gli “Elementi di dettaglio”, che devono contenere le informazioni di dettaglio relative alle diverse voci di spesa, con l'indicazione dei corrispettivi unitari e delle quantità cui sono applicati. Per i regimi di tutela, inoltre, le voci di spesa devono essere scomposte in: quota fissa (€/punto), quota energia (€/kWh) e, per il solo settore elettrico, quota potenza (€/kW).
- 1.4 Un'ulteriore importante caratteristica della Bolletta 2.0 è quella di distinguere gli obblighi dei venditori rispetto a:
 - a. i clienti finali serviti nei regimi di tutela: per questi clienti l'esercente di maggior tutela e il venditore nell'ambito della tutela gas si devono attenere, senza margini di discrezionalità, agli obblighi informativi definiti dall'Autorità, anche in tema di voci di spesa; inoltre, gli ulteriori strumenti in tema di trasparenza a favore del cliente finale (Guida alla lettura e Glossario) sono definiti dall'Autorità e disponibili sul sito di quest'ultima;
 - b. i clienti finali serviti nel mercato libero: per questi clienti, i venditori hanno alcuni margini di discrezionalità (ad esempio, possono integrare le voci di spesa in modo coerente con l'offerta scelta dal cliente finale, oppure possono inserire ulteriori informazioni nella bolletta sintetica); inoltre, il venditore

deve predisporre una Guida alla lettura, disponibile sul proprio sito internet, che deve contenere una descrizione completa di tutte le voci che compongono gli importi fatturati.

- 1.5 Anche le modalità di recapito della bolletta sintetica, nonché la disponibilità degli Elementi di dettaglio, sono distinti tra clienti serviti in regime di tutela e clienti serviti nel mercato libero.
- 1.6 Con la deliberazione 549/2020/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento per la modifica e aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0, con l’obiettivo principale di favorire il continuo miglioramento della trasparenza e della comprensibilità del contenuto informativo della bolletta a vantaggio del cliente finale, anche in presenza delle importanti e diversificate innovazioni normative, regolatorie e tecnologiche intervenute successivamente (in particolare, l’istituzione del Portale Offerte¹ e del Portale Consumi² e le modifiche al Codice di condotta commerciale³).
- 1.7 Tra le innovazioni normative, in particolare, vi sono le disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, nonché del relativo decreto legislativo 210/2021 di recepimento, che hanno introdotto nuove prescrizioni in materia di informazioni da rendere disponibile tramite le bollette.
- 1.8 Nello specifico, un primo set di interventi è stato disposto con la deliberazione 242/2021/R/com, tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta al DCO 148/2021/R/com:
 - 1) sopprimere le informazioni relative al costo medio unitario tra le informazioni minime riportate nell’ambito della bolletta sintetica;
 - 2) con riferimento al recapito della bolletta sintetica, per le offerte sul mercato libero, prevedere che la consegna del documento della bolletta sintetica al cliente finale non possa essere vincolata a una sola forma di recapito dematerializzata e possa avvenire, in via ordinaria, con l’invio per e-mail o tramite forme di *messaging service (short o instant)* all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal cliente finale a tale scopo;
 - 3) adeguare la terminologia con la nuova disciplina della fatturazione elettronica, definendo i singoli termini in modo più autoconsistente e semplificatorio.
- 1.9 Un secondo set di interventi è stato disposto successivamente, a seguito anche del confronto nel Tavolo tecnico istituito con la deliberazione 242/2021/R/com, nonché del recepimento della Direttiva elettrica nell’ordinamento nazionale italiano con il decreto legislativo 210/2021 finalizzato alla definizione di alcuni contenuti informativi sostanziali, nonché alla loro coerenza e facile reperibilità.

¹ Istituito con la deliberazione 1 febbraio 2018 51/2018/R/com.

² Istituito con la deliberazione 25 giugno 2019 270/2019/R/com.

³ Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018//R/com, come da ultimo modificato con la deliberazione 6 giugno 2023, 250/2023/R/com.

- 1.10 In particolare, con la deliberazione 209/2022/R/com sono stati disposti ulteriori obblighi informativi, coerenti con le innovazioni degli strumenti di confrontabilità delle offerte e di analisi dei consumi del singolo cliente, nonché delineati dal recepimento della Direttiva e perseguendo l'obiettivo della riscontrabilità dell'applicazione del contratto sottoscritto; tali obblighi riguardano in particolare:
- 4) la ridefinizione del consumo annuo;
 - 5) l'introduzione del Codice offerta⁴ per i clienti serviti sul mercato libero;
 - 6) l'introduzione della spesa annua sostenuta e il relativo criterio di calcolo;
 - 7) l'obbligo anche per i venditori sul mercato libero di indicare in maniera distinta la voce di spesa "trasporto e gestione del contatore" dalla voce di spesa "oneri generali di sistema";
 - 8) l'indicazione dell'eventuale scadenza del contratto ove prevista, o in alternativa, l'indicazione che sia un contratto di durata indeterminata;
 - 9) l'indicazione di almeno una delle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore medesimo si impegna a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale e la cui procedura sia gratuita;
 - 10) infine, l'obbligo di riportare, con separata e adeguata evidenza, il link alla pagina dell'Autorità dedicata ai consumatori in cui è possibile rintracciare i link ai servizi quali, lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, il Portale Offerte e il Portale Consumi accompagnato da una didascalia illustrativa.
- 1.11 Con la deliberazione 637/2022/R/com, l'Autorità ha disposto ulteriori interventi di revisione della regolazione della Bolletta 2.0 al fine di incrementare la reperibilità del documento contenente gli Elementi di dettaglio e definire nuove misure volte alla razionalizzazione e sistematizzazione delle comunicazioni dell'Autorità al Cliente Finale. In particolare:
- 11) al fine di migliorare la reperibilità degli Elementi di dettaglio, questi ultimi sono stati resi disponibili in formato digitale per tutti i clienti finali mediante un canale digitale individuato dal venditore (ad integrazione delle modalità già previste);
 - 12) è stato introdotto l'obbligo, per le bollette del servizio elettrico, di riportare negli Elementi di dettaglio gli importi fatturati a copertura degli Oneri generali di sistema disaggregati nelle componenti tariffarie ASOS e ARIM;
 - 13) è stato introdotto l'obbligo in capo al venditore di predisporre all'interno della bolletta sintetica, un apposito "Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente" in cui devono essere riportate esclusivamente le comunicazioni definite dall'Autorità e riportate nel corrispondente registro pubblicato sul sito www.arera.it.

⁴ Disciplinato dalla deliberazione 29 marzo 2022, 135/2022/R/com.

- 1.12 Più recentemente con la deliberazione 250/2023/R/com, l’Autorità ha aggiunto fra gli elementi minimi della bolletta, oltre all’eventuale scadenza del contratto di fornitura o dell’indicazione della durata indeterminata del contratto - già alternativamente previsti in bolletta - la scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato.
- 1.13 Nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 549/2020/R/com, l’Autorità ha, invece, ritenuto di non dare seguito all’orientamento di introdurre in luogo del costo medio unitario, ulteriori informazioni funzionali alla trasparenza delle informazioni relative alle condizioni economiche applicate, e all’eventuale confrontabilità di queste con altre offerte presenti sul mercato tramite gli indicatori sintetici di prezzo di cui al Codice di condotta commerciale.
- 1.14 Infine, devono essere tuttora completate le disposizioni necessarie a:
- 14) l’attuazione delle prescrizioni in tema di efficienza energetica, nonché di confronti dei propri consumi rispetto a quelli di un cliente finale medio (o *benchmark* dei consumi), di cui al decreto legislativo 210/2021;
 - 15) per il servizio elettrico definire le modalità di rappresentazione dei consumi in presenza di fasce orarie personalizzate (e relativi prezzi differenziati per tali fasce), una innovazione resa possibile dall’evoluzione della misura dell’energia elettrica grazie alla sostituzione dei misuratori elettronici di prima generazione con quelli di seconda generazione (di seguito: *smart meter 2G*), ormai ampiamente diffusi (oltre l’80% dell’utenza in bassa tensione);
 - 16) per il servizio elettrico, stabilire le modalità di rappresentazione dell’“energia immessa negativa” per i soli clienti finali sui cui punti di connessione sono installati impianti di produzione o sistemi di accumulo di energia elettrica che accedono alla disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel.

2. Obiettivi del nuovo procedimento di revisione della regolazione della bolletta

- 2.1 Con la deliberazione xx/2023/R/com, l’Autorità ha avviato il procedimento per la revisione organica delle informazioni indicate nella bolletta e della loro organizzazione, con i seguenti obiettivi di miglioramento:
- a) semplicità:** porre in risalto le informazioni essenziali al fine di incrementare la leggibilità della bolletta almeno a un primo livello non disaggregato;
 - b) comprensibilità:** fornire elementi per facilitare il riscontro degli importi fatturati e del prezzo pagato nel quadro delle condizioni contrattuali applicate;
 - c) uniformità:** garantire maggiore armonizzazione tra i diversi operatori in relazione alla reperibilità delle informazioni disponibili nella bolletta.
- 2.2 In vista della imminente rimozione degli attuali servizi di tutela, nonché della definizione delle condizioni di fornitura destinate ai clienti vulnerabili come

definiti dalla normativa vigente⁵, l’Autorità ritiene necessario rivedere in maniera più estensiva la regolazione della Bolletta 2.0 con l’obiettivo di renderla più aderente al nuovo contesto di mercato.

- 2.3 A tal fine, pertanto, è intenzione dell’Autorità riflettere sulle reali esigenze dell’insieme dei clienti finali in questo nuovo contesto, con la consapevolezza del fatto che i diversi clienti finali presentano esigenze diversificate e a volte persino contrapposte tra loro in termini di semplicità e trasparenza. Per quanto concerne la comprensibilità, inoltre, la diffusione delle offerte a prezzo variabile impone una riflessione anche sull’evoluzione del prezzo pagato sia in ciascun singolo "acquisto" (quindi in ciascuna singola bolletta) sia nello svolgersi del contratto, ovvero nello sviluppo temporale degli acquisti.
- 2.4 Con il nuovo procedimento di revisione, l’Autorità intende strutturare la bolletta in modo da porre in risalto le informazioni essenziali e funzionali alla comprensibilità del prezzo pagato rispetto al servizio di fornitura fruito.
- 2.5 Da ultimo, il presente documento per la consultazione dà seguito al completamento degli aspetti non ancora oggetto di decisione nel procedimento avviato con la deliberazione 549/2020/R/com (vd capitolo 1, punto 1.13, *sub* 14).
- 2.6 Il procedimento avviato con la deliberazione xx/2023/R/com è sottoposto all’Analisi di impatto della regolazione (AIR), e pertanto verranno analizzate diverse opzioni di regolazione per gli aspetti principali. Gli obiettivi di semplicità, comprensibilità e uniformità indicati al punto 2.1 costituiranno i criteri con cui verranno esaminate le diverse opzioni di regolazione.
- 2.7 Nel quadro dell’Analisi di impatto della regolazione, si intende inoltre strutturate il Tavolo tecnico, istituito con la deliberazione 242/2021/R/com, in due distinti *Focus group* dedicati a:
 - a. le associazioni dei consumatori domestici,
 - b. le associazioni dei consumatori non domestici.

3. Oggetto della consultazione e struttura del presente documento

- 3.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità volti, come detto, a revisionare le disposizioni della Bolletta 2.0 alla luce del nuovo assetto di mercato, caratterizzato da un lato dalla completa rimozione dei regimi di tutela e, dall’altro, dalle condizioni di fornitura destinate ai clienti vulnerabili.
- 3.2 Dopo la presente Parte I introduttiva, la successiva Parte II illustra le prime considerazioni dell’Autorità circa la revisione dei documenti di fatturazione, le cui tempistiche di implementazione dovranno tenere conto anche degli importanti cambiamenti previsti nel segmento della vendita nel 2024.

⁵ Articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 210/21 per i clienti vulnerabili di energia elettrica e articolo 2, comma 1, decreto-legge 115/2022 per i clienti vulnerabili di gas naturale.

- 3.3 Gli orientamenti illustrati di seguito sono volti a riformare la regolazione della Bolletta 2.0 al fine di proporre una struttura così articolata:
- a) una prima pagina obbligatoria, chiamata “**Frontespizio unificato**”, con una struttura uguale per tutti i clienti finali a cui si applica la regolazione della Bolletta 2.0, e che includa anche lo Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità, o una eventuale sottoperimetrazione di tale Spazio;
 - b) una sezione denominata “**elementi essenziali**”, che unitamente al “Frontespizio unificato” sostituiscono l’attuale “bolletta sintetica”, inclusa anche l’eventuale parte complementare alla sottoperimetrazione dello Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità inserita nel Frontespizio;
 - c) gli **Elementi di dettaglio**, che continuano a svolgere la funzione di riportare le informazioni analitiche di dettaglio relative agli importi fatturati.
- 3.4 Complessivamente si prefigura una revisione finalizzata alla ridefinizione “evolutiva” degli attuali documenti previsti dalla regolazione della Bolletta 2.0, in linea con i dettati del nuovo quadro europeo in materia che richiedono una bolletta più semplice, chiaro e di facile comprensione. A tale proposito si segnala un estratto della nuova direttiva europea sull’efficienza energetica (UE) 2023/1791 che, in tema di informazioni di fatturazione per il gas naturale, contiene il seguente “considerando”:

“considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore ”.

PARTE II

PRIMI ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0

4. Frontespizio unificato: contenuti obbligatori

- 4.1 La progressiva aggiunta di elementi informativi nella Bolletta 2.0 (si veda capitolo 1, punti da 1.8 a 1.10, *sub* da 1 a 11 nonché 1.11 e 1.12)) ha avuto l’effetto di ridurre la semplicità, diminuirne la leggibilità e abbassare la chiarezza in particolare della “bolletta sintetica” (che in ragione dei numerosi obblighi intervenuti non si può più dire che sia effettivamente “sintetica”).
- 4.2 Inoltre, il grado di libertà riconosciuto ai venditori per la conformazione e il “*layout*” grafico della bolletta sintetica, unitamente al fatto che alcune informazioni sono esposte, a volte ripetutamente e talvolta anche se non rilevanti

- per il cliente finale⁶, ha condotto a disperdere le informazioni essenziali, di fatto impedendo di ottenere almeno un livello generale di uniformità e di facilità di reperimento delle informazioni essenziali.
- 4.3 Nel complesso, la bolletta prospettivamente dovrà garantire a tutti i clienti finali maggiore semplicità anche attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle informazioni ivi presenti, nonché un grado di uniformità di rappresentazione generale di talune informazioni precipue che potrebbero altrimenti disperdersi nel grado di libertà attualmente riconosciuto ai venditori.
- 4.4 A tale proposito appare di rilievo l’osservazione raccolta da alcune associazioni dei consumatori domestici nel corso di consultazioni condotte nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 529/2020/R/eel che auspica che possa essere “*garantita la massima uniformità nell’esposizione delle informazioni tra tutti i fornitori in modo da garantire, lasciando comunque una possibilità di personalizzazione, se pur non eccessiva, del layout al fornitore, una semplice e immediata confrontabilità tra bollette di diversi fornitori prevedendo che le informazioni siano incasellate in box omogenei di facile confrontabilità.*”.
- 4.5 Inoltre, lo scenario dei mezzi di comunicazione sta evolvendo e sempre più venditori offrono servizi digitali tramite *app* o aree riservate che permettono di personalizzare le comunicazioni, su importi da pagare, consumi, eventuali morosità, offerte mirate, etc. Tuttavia, soluzioni esclusivamente basate su tali modalità digitali rischiano da un lato di non esporre tutte le informazioni previste dall’ordinamento anche europeo e dall’altro di non essere facilmente accessibile a tutti i clienti.

Orientamenti dell’Autorità

- 4.6 L’orientamento dell’Autorità è di introdurre l’obbligo per tutti i venditori di predisporre la bolletta in modo che la prima pagina (c.d. *Frontespizio unificato*) abbia caratteristiche comuni e ricomprenda un insieme più circoscritto di informazioni-chiave, indicate con modalità comuni soprattutto per quanto concerne gli elementi economici riferiti al periodo di fatturazione in oggetto; inoltre, per mantenere la massima uniformità, i venditori avrebbero il divieto di inserire nel *Frontespizio unificato* elementi ultronei.
- 4.7 Il *Frontespizio unificato* è finalizzato specificamente alla semplicità di reperimento e comprensione delle informazioni di base relative al periodo di fatturazione cui si riferisce la bolletta, con una struttura uguale per tutti i venditori, cosicché ogni cliente cambiando fornitore possa comunque trovarsi una prima “fotografia sempre riconoscibile” della situazione.
- 4.8 Il cliente può addentrarsi in maggiori approfondimenti e dettagli e recuperare altre informazioni economiche, tecniche e contrattuali nella sezione successiva degli “elementi essenziali”, o negli elementi di dettaglio come illustrato nei successivi capitoli 6 e 7.

⁶ Ad esempio, i prelievi e le immissioni di energia reattiva non sono mai contrattualmente rilevanti per clienti con potenza impegnata inferiore a 15 kW.

- 4.9 Da ultimo, in ragione della natura e finalità attribuite al “Frontespizio unificato”, è intenzione dell’Autorità valutare la restrizione del perimetro dei clienti finali cui applicare tale schema, disponendo l’eventuale obbligatorietà per i soli clienti domestici (sia sul mercato libero, sia sui servizi di maggior tutela / tutela della vulnerabilità); in tal caso, per i clienti non domestici in Bassa Tensione, resterebbe nella facoltà del venditore determinare come distribuire i diversi elementi nelle pagine, fermo restando che dovrebbero essere comunque esposti tutti gli elementi (sia quelli indicati come frontespizio, sia quelli indicati come essenziali).
- 4.10 Il *Frontespizio unificato* dovrebbe riportare tutte le seguenti informazioni di base (e solo queste):
- a) **i dati identificativi del cliente:** nome, cognome, indirizzo di fatturazione, codice fiscale (o denominazione societaria e partita IVA nel caso il nuovo formato si applicasse anche ai clienti non domestici) dell’ intestatario del contratto di vendita relativo al punto;
 - b) **il servizio e mercato di riferimento**, indicando il vettore energetico (gas naturale o energia elettrica) e, per esempio, una di queste diciture alternative: “mercato libero”, “servizio di maggior tutela/tutela della vulnerabilità”, “servizio a tutele gradualità”;
 - c) **i dati identificativi del punto**, con il dettaglio dei seguenti elementi:
 - i. l’indirizzo di fornitura cui corrisponde il punto;
 - ii. il codice POD per l’energia elettrica o il codice PDR per il gas;
 - d) **i dati relativi alla fatturazione e al pagamento**, con i seguenti dettagli:
 - i. la data di emissione e il termine di pagamento della bolletta;
 - ii. la situazione di regolarità dei pagamenti;
 - iii. il consumo totale fatturato e il periodo di competenza di tale consumo, cui si riferisce la bolletta;
 - iv. in caso di bonus, la data di scadenza del bonus;
 - e) **gli importi economici** riferiti al periodo oggetto di fatturazione, secondo uno dei tre Modelli presentati nel successivo capitolo 5 come “opzioni regolatorie” secondo l’approccio AIR;
 - f) **le informazioni relative ai recapiti per il servizio guasti elettrici o per il servizio di pronto intervento gas**, opportunamente evidenziate;
 - g) **i recapiti per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni**, compresa una modalità telematica che disponga di tracciatura, opportunamente evidenziate;
 - h) **lo Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità** (eventualmente in parte, ovvero quelle comunicazioni critiche e/o altamente dinamiche; vedi anche capitolo 6).
 - i) eventualmente **gli indicatori sintetici di prezzo** (v. successivo capitolo 8).

Spunti di consultazione

- Q.1 Si condivide l'orientamento a regime di prevedere l'obbligo per tutti i venditori di predisporre una prima pagina ("Frontespizio unificato") con tutti e soli i contenuti indicati?*
- Q.2 Si ritengono adeguatamente identificate le informazioni da riportare nella pagina di Frontespizio unificato? Si ritiene in particolare che andrebbe aggiunto nel Frontespizio anche l'indicazione se il cliente è vulnerabile, anche se è servito sul mercato libero? Motivare le risposte.*
- Q.3 Si ritiene che lo Spazio delle comunicazioni dell'Autorità ai clienti finali sia da ricomprendere integralmente nel Frontespizio o che ne vada fatta una sottoperimetrazione ai soli messaggi ad alta criticità e per un determinato periodo di validità?*
- Q.4 Si ritiene corretto applicare il nuovo "Frontespizio unificato" alle bollette di tutti i clienti finali rientranti nell'ambito di applicazione della regolazione della Bolletta 2.0 oppure sarebbe opportuno distinguere tra clienti finali domestici e non domestici, prevedendo l'obbligatorietà del nuovo schema solo per tutti i clienti domestici? Si ritiene, inoltre, condivisibile l'orientamento di ricomprendere nella regolazione della Bolletta 2.0 anche i servizi di ultima istanza?*

5. Frontespizio unificato: opzioni regolatorie per gli importi economici

5.1 Attualmente, nella bolletta sintetica, gli importi economici rappresentati secondo la logica delle "voci di spesa" al netto delle imposte sono:

- la "quota materia energia" (per l'energia elettrica) e la "quota materia gas" per il gas naturale rappresentano gli importi destinati al venditore;
- la voce "trasporto e gestione del contatore" rappresenta gli importi destinati agli operatori di rete (trasmissione/trasporto e distribuzione/misura);
- la voce "oneri di sistema" rappresenta gli importi destinati agli altri beneficiari delle diverse componenti degli oneri generali di sistema (ad esempio, per l'energia elettrica, i produttori rinnovabili per la componente Asos, o gli altri soggetti beneficiari dei diversi elementi che compongono la componente Arim: imprese ferroviarie, società di gestione degli impianti nucleari, clienti in condizioni di disagio economico o fisico, enti della ricerca di sistema, etc.).

- 5.2 L’Autorità intende proporre con la presente consultazione un differente approccio finalizzato a una maggiore uniformità e anche a esporre le singole componenti che determinano gli importi della bolletta in relazione alle quantità consumate e agli altri parametri rilevanti i fini della determinazione dei medesimi importi.
- 5.3 In questa nuova prospettiva, si dovrebbe utilizzare una modalità di esposizione che superi l’attuale ripartizione di voci di spesa e si riporti invece alla **distinzione tra quota fissa** (indipendente dai consumi/prelievi e dipendente solo dall’avere un punto di prelievo/riconsegna) alla quale, per il solo servizio di fornitura di energia elettrica, si aggiunge, come parte della quota fissa, la quota potenza che dipende dall’impegno di potenza e che, per la generalità dei clienti domestici, dipende solo dalla potenza impegnata al momento del contratto (che il cliente può sempre chiedere di variare in aumento o in diminuzione) e **quota variabile** (che dipende proporzionalmente dai consumi/prelievi effettuati).

Opzioni regolatorie

- 5.4 Pertanto, al fine di facilitare ulteriormente la comprensione da parte del cliente finale degli importi fatturati, nel processo di revisione della Bolletta 2.0, è orientamento dell’Autorità intervenire strutturalmente nella regolazione dell’esposizione della sintesi degli importi fatturati nell’ambito del nuovo *Frontespizio unificato*. L’aggregazione dei corrispettivi unitari degli importi fatturati nelle diverse voci di spesa resta valida, invece, negli Elementi di dettaglio.
- 5.5 Per quanto attiene l’esposizione degli importi nel *Frontespizio unificato*, l’Autorità descrive tre opzioni regolatorie, ciascuna corrispondente a diversi modelli alternativi:
1. il **Modello 1** massimizza la semplificazione dell’esposizione degli importi economici
 2. il **Modello 2** si basa su una scomposizione dell’importo relativo alla spesa per la fornitura secondo una logica “*quantità x prezzo*” applicata alla quota fissa e alla quota variabile;
 3. il **Modello 3** oltre alla scomposizione di cui sopra al Modello 2, riporta anche il valore di ogni corrispettivo unitario come definito nell’ambito del contratto di fornitura, per ciascun importo della quota fissa e della quota variabile.
- 5.6 Nei tre modelli, gli importi fatturati sarebbero, dunque esposti nel Frontespizio unificato in maniera via via più analitica dal Modello 1 al Modello 3, secondo una **modalità di tipo “scontrino dell’energia”**, con separata evidenza del netto dovuto, degli eventuali importi relativi a ricalcoli, delle altre partite (che possono comprendere servizi accessori, o indennizzi o contributi di connessione o altro) e, per i soli clienti che ne hanno titolo, del bonus sociale, nonché al canone di abbonamento alla televisione per uso privato laddove applicabile, e, infine, gli importi dovuti a titolo di imposte in base alla normativa fiscale; i tre modelli illustrati di seguito si differenziano sostanzialmente per il differente livello di disaggregazione dell’importo (netto tasse) dovuto per il servizio di fornitura

dell'energia elettrica o del gas, nonché (tra il modello 2 e il modello 3) per il livello di dettaglio fornito.

- 5.7 Il Modello 1 prevede che siano evidenziati in bolletta la voce sintetica “Spesa per la fornitura dell'energia elettrica” o “Spesa per la fornitura del gas naturale”, il bonus sociale per i solo clienti che ne hanno titolo, l'importo dovuto per “servizi aggiuntivi o altre partite” ove presenti. La voce “Spesa per la fornitura dell'energia” o “Spesa per la fornitura del gas naturale” è la somma di tutti i corrispettivi per i c.d. “servizi di vendita” previsti dalla regolazione o dal contratto, nonché per il trasporto e la gestione del contatore e per gli oneri generali di sistema. Sono poi esposti gli importi relativi all'IVA e alle altre imposte e gli importi relativi agli eventuali ricalcoli, solo qualora tali ricalcoli siano contabilizzati nel documento. La somma delle diverse voci determina il totale della bolletta, che, ove ne ricorrano le condizioni, è succeduto anche dalla voce del “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” e dalla voce “totale da pagare”.
- 5.8 Il Modello 2 sviluppa la spesa per la fornitura seguendo la logica “*quantità x prezzo*” e prevede che tale spesa sia suddivisa in quota fissa (nella quale è evidenziata anche la quota potenza per l'energia elettrica) e quota variabile. In questo caso per quanto attiene la voce “*quota fissa*” questa deve contenere la sommatoria di tutti i corrispettivi in quota fissa fatturati, siano essi per i c.d. servizi di vendita, per il trasporto e la gestione del contatore e (se applicabili) per gli oneri generali di sistema, la quale sarà moltiplicata per la “quantità” fatturata (numero di mesi oppure numero di giorni negli specifici casi previsti dalla regolazione: es. voltura infra-mese). Per il solo settore elettrico, nell'ambito della quota fissa, si riporta anche la voce “*quota potenza*” come sommatoria di tutti i corrispettivi in quota potenza fatturati, siano essi per il trasporto e la gestione del contatore che (in caso di clienti non domestici) per gli oneri generali di sistema, la quale sommatoria di corrispettivi sarà moltiplicata per la quantità di potenza fatturata (kW). Allo stesso modo la voce *quota variabile* riporterà la sommatoria di tutti i corrispettivi in quota variabile fatturati (siano essi per i c.d. servizi di vendita, per il trasporto e la gestione del contatore e per gli oneri generali di sistema), la quale sommatoria di corrispettivi sarà moltiplicata per la quantità di energia fatturata espressa in kWh o gas naturale espressa in Smc; tale voce potrebbe essere ulteriormente suddivisa rispetto ai consumi per i rispettivi scaglioni qualora siano previste condizioni economiche “a scaglioni”. Le voci di quota fissa e (per l'energia elettrica inclusiva della quota potenza) di quota variabile, sommate formano la spesa per la fornitura; per il resto (bonus sociale per i clienti che ne hanno titolo, “altre partite” ove ne necessitasse l'occorrenza, base imponibile, IVA e imposte, eventuali ricalcoli qualora siano contabilizzati nel documento, eventuale voce canone “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”) il Modello 2 è identico al Modello 1.
- 5.9 Il Modello 3, oltre a riportare gli importi secondo la logica “*quantità x prezzo*” propria del modello “scontrino dell'energia”, sotto ciascuna quota - “*quota fissa*”, (che per il solo settore elettrico comprende anche la “*quota potenza*”) e *quota variabile* -riporta anche i singoli corrispettivi unitari definiti nell'ambito del

contratto di fornitura. In altri termini, nel Modello 3, i corrispettivi da moltiplicare per le quantità in ciascuna delle suddette quote sono esposti non in modo aggregato come nel Modello 2 ma con lo stesso maggiore dettaglio previsto dal contratto e, dunque, in maniera disaggregata.

- 5.10 Esempi di “scontrini” nei tre diversi modelli sono riportati nella pagina seguente, separatamente per energia elettrica (con riferimento a una bolletta mensile con prezzo monorario) e per il gas (con riferimento a una bolletta mensile con consumo compreso in un unico scaglione) nella quale è riportata anche una sintetica valutazione delle opzioni regolatorie, rispetto gli obiettivi di semplicità, comprensibilità e uniformità. Inoltre, in appendice sono forniti ulteriori esempi del Modello 2, che ricomprendono un periodo di fatturazione bimestrale, nonché i consumi per fasce, ovvero per scaglioni. La valutazione sintetica è illustrata nei punti seguenti con riferimento a una bolletta mensile; si fa presente che, in caso di bolletta bimestrale, nello “scontrino” si dovrebbero rappresentare i valori mensili di consumo per le quote variabili, ove il corrispettivo unitario sia diverso.

Opzioni regolatorie per il Frontespizio unificato

	Modello 1	Modello 2	Modello 3																																																																																																								
ENERGIA ELETTRICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voci di spesa</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spesa per la fornitura dell'energia</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>Bonus sociale (eventuale)</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td>Imponibile</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td>Accise e IVA</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>Ricalcoli (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td>Totale bolletta</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td>Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>Totale da pagare</td> <td>= €</td> </tr> </tbody> </table>	Voci di spesa	Importi	Spesa per la fornitura dell'energia	+ €	Bonus sociale (eventuale)	- €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)	+/- €	Imponibile	= €	Accise e IVA	+ €	Ricalcoli (eventuale)	+/- €	Totale bolletta	= €	Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)	+ €	Totale da pagare	= €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantità</th> <th>Corrispettivi</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Quota fissa e Quota potenza</td> </tr> <tr> <td>Mese</td> <td>x €/mese</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>kW</td> <td>x €/kW</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quota variabile</td> </tr> <tr> <td>kWh</td> <td>x €/kWh</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bonus sociale (eventuale)</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Imponibile</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Accise e IVA</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ricalcoli (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale bolletta</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale da pagare</td> <td>= €</td> </tr> </tbody> </table>	Quantità	Corrispettivi	Importi	Quota fissa e Quota potenza			Mese	x €/mese	+ €	kW	x €/kW	+ €	Quota variabile			kWh	x €/kWh	+ €	Bonus sociale (eventuale)		- €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €	Imponibile		= €	Accise e IVA		+ €	Ricalcoli (eventuale)		+/- €	Totale bolletta		= €	Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)		+ €	Totale da pagare		= €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantità</th> <th>Corrispettivi</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Quota fissa e Quota potenza</td> </tr> <tr> <td>Mese</td> <td>x Corrispettivi €/mese disaggregati come da contratto*</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>kW</td> <td>x Corrispettivi €/kW disaggregati come da contratto</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quota variabile</td> </tr> <tr> <td>kWh</td> <td>x Corrispettivi €/kWh disaggregati come da contratto**</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bonus sociale (eventuale)</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Imponibile</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Accise e IVA</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ricalcoli (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale bolletta</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale da pagare</td> <td>= €</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* esempio: quota fissa di vendita + altri corrispettivi in quota fissa previsti quali trasporto e oneri: va indicato ciascuno di questi valori</small></p> <p><small>** esempio offerta prezzo variabile: PUN*1,1 + spread + dispacciamento + altri corrispettivi in quota variabile previsti quali trasporto e oneri: va indicato ciascuno di questi valori</small></p>	Quantità	Corrispettivi	Importi	Quota fissa e Quota potenza			Mese	x Corrispettivi €/mese disaggregati come da contratto*	+ €	kW	x Corrispettivi €/kW disaggregati come da contratto	+ €	Quota variabile			kWh	x Corrispettivi €/kWh disaggregati come da contratto**	+ €	Bonus sociale (eventuale)		- €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €	Imponibile		= €	Accise e IVA		+ €	Ricalcoli (eventuale)		+/- €	Totale bolletta		= €	Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)		+ €	Totale da pagare		= €
Voci di spesa	Importi																																																																																																										
Spesa per la fornitura dell'energia	+ €																																																																																																										
Bonus sociale (eventuale)	- €																																																																																																										
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)	+/- €																																																																																																										
Imponibile	= €																																																																																																										
Accise e IVA	+ €																																																																																																										
Ricalcoli (eventuale)	+/- €																																																																																																										
Totale bolletta	= €																																																																																																										
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)	+ €																																																																																																										
Totale da pagare	= €																																																																																																										
Quantità	Corrispettivi	Importi																																																																																																									
Quota fissa e Quota potenza																																																																																																											
Mese	x €/mese	+ €																																																																																																									
kW	x €/kW	+ €																																																																																																									
Quota variabile																																																																																																											
kWh	x €/kWh	+ €																																																																																																									
Bonus sociale (eventuale)		- €																																																																																																									
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Imponibile		= €																																																																																																									
Accise e IVA		+ €																																																																																																									
Ricalcoli (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Totale bolletta		= €																																																																																																									
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)		+ €																																																																																																									
Totale da pagare		= €																																																																																																									
Quantità	Corrispettivi	Importi																																																																																																									
Quota fissa e Quota potenza																																																																																																											
Mese	x Corrispettivi €/mese disaggregati come da contratto*	+ €																																																																																																									
kW	x Corrispettivi €/kW disaggregati come da contratto	+ €																																																																																																									
Quota variabile																																																																																																											
kWh	x Corrispettivi €/kWh disaggregati come da contratto**	+ €																																																																																																									
Bonus sociale (eventuale)		- €																																																																																																									
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Imponibile		= €																																																																																																									
Accise e IVA		+ €																																																																																																									
Ricalcoli (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Totale bolletta		= €																																																																																																									
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)		+ €																																																																																																									
Totale da pagare		= €																																																																																																									
GAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voci di spesa</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spesa per la fornitura di gas naturale</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>Bonus sociale (eventuale)</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td>Imponibile</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td>Accise e IVA</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td>Ricalcoli (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td>Totale bolletta</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td>Totale da pagare</td> <td>= €</td> </tr> </tbody> </table>	Voci di spesa	Importi	Spesa per la fornitura di gas naturale	+ €	Bonus sociale (eventuale)	- €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)	+/- €	Imponibile	= €	Accise e IVA	+ €	Ricalcoli (eventuale)	+/- €	Totale bolletta	= €	Totale da pagare	= €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantità</th> <th>Corrispettivi</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Quota fissa</td> </tr> <tr> <td>Mese</td> <td>x €/mese</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quota variabile</td> </tr> <tr> <td>Smc</td> <td>x €/Smc</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bonus sociale (eventuale)</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Imponibile</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Accise e IVA</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ricalcoli (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale bolletta</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale da pagare</td> <td>= €</td> </tr> </tbody> </table>	Quantità	Corrispettivi	Importi	Quota fissa			Mese	x €/mese	+ €	Quota variabile			Smc	x €/Smc	+ €	Bonus sociale (eventuale)		- €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €	Imponibile		= €	Accise e IVA		+ €	Ricalcoli (eventuale)		+/- €	Totale bolletta		= €	Totale da pagare		= €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantità</th> <th>Corrispettivi</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Quota fissa</td> </tr> <tr> <td>Mese</td> <td>x Corrispettivi €/mese disaggregati come da contratto*</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quota variabile</td> </tr> <tr> <td>kWh</td> <td>x Corrispettivi €/Smc disaggregati come da contratto**</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bonus sociale (eventuale)</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Imponibile</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Accise e IVA</td> <td>+ €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ricalcoli (eventuale)</td> <td>+/- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale bolletta</td> <td>= €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale da pagare</td> <td>= €</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* esempio: quota fissa di vendita + altri corrispettivi in quota fissa previsti quali distribuzione e oneri: va indicato ciascuno di questi valori</small></p> <p><small>** esempio offerta prezzo variabile: PSV+ spread + eventuali altri corrispettivi di vendita + altri corrispettivi in quota variabile previsti quali distribuzione e oneri: va indicato ciascuno di questi valori</small></p>	Quantità	Corrispettivi	Importi	Quota fissa			Mese	x Corrispettivi €/mese disaggregati come da contratto*	+ €	Quota variabile			kWh	x Corrispettivi €/Smc disaggregati come da contratto**	+ €	Bonus sociale (eventuale)		- €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €	Imponibile		= €	Accise e IVA		+ €	Ricalcoli (eventuale)		+/- €	Totale bolletta		= €	Totale da pagare		= €														
Voci di spesa	Importi																																																																																																										
Spesa per la fornitura di gas naturale	+ €																																																																																																										
Bonus sociale (eventuale)	- €																																																																																																										
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)	+/- €																																																																																																										
Imponibile	= €																																																																																																										
Accise e IVA	+ €																																																																																																										
Ricalcoli (eventuale)	+/- €																																																																																																										
Totale bolletta	= €																																																																																																										
Totale da pagare	= €																																																																																																										
Quantità	Corrispettivi	Importi																																																																																																									
Quota fissa																																																																																																											
Mese	x €/mese	+ €																																																																																																									
Quota variabile																																																																																																											
Smc	x €/Smc	+ €																																																																																																									
Bonus sociale (eventuale)		- €																																																																																																									
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Imponibile		= €																																																																																																									
Accise e IVA		+ €																																																																																																									
Ricalcoli (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Totale bolletta		= €																																																																																																									
Totale da pagare		= €																																																																																																									
Quantità	Corrispettivi	Importi																																																																																																									
Quota fissa																																																																																																											
Mese	x Corrispettivi €/mese disaggregati come da contratto*	+ €																																																																																																									
Quota variabile																																																																																																											
kWh	x Corrispettivi €/Smc disaggregati come da contratto**	+ €																																																																																																									
Bonus sociale (eventuale)		- €																																																																																																									
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Imponibile		= €																																																																																																									
Accise e IVA		+ €																																																																																																									
Ricalcoli (eventuale)		+/- €																																																																																																									
Totale bolletta		= €																																																																																																									
Totale da pagare		= €																																																																																																									
Semplicità	Elevato	Intermedia	Bassa																																																																																																								
Comprensibilità	Bassa	Elevata	Elevata																																																																																																								
Uniformità	Elevata	Elevata	Bassa																																																																																																								

- 5.11 Con riferimento all'obiettivo della **semplicità** di esposizione degli importi economici e di messa in evidenza delle informazioni essenziali, il Modello 1 si caratterizza per la massima semplicità. La presenza, infatti, di un'unica voce di spesa, composta dalla sommatoria di tutti i corrispettivi, fornisce al cliente finale per il suo singolo acquisto la più sintetica rappresentazione di quanto dovuto per il periodo di fatturazione. Il Modello 2, invece, si trova in posizione intermedia quanto a semplicità, introducendo l'evidenza delle quantità sottostanti e della formazione degli importi nella logica "quantità x prezzo", separatamente tra quota fissa e (per il solo settore elettrico) quota potenza e quota variabile; ciò senza tuttavia compromettere l'immediatezza e leggibilità delle informazioni indicate. Infine, il Modello 3 si caratterizza per il minor grado di semplicità, in quanto fornisce il massimo livello di dettaglio delle informazioni economiche.
- 5.12 Relativamente all'obiettivo della **comprensibilità**, il Modello 1 presenta la più bassa valutazione, in quanto non consente un reale riscontro degli importi che compongono la spesa per la fornitura (in particolare, ad esempio, in questo modello, il dettaglio degli importi fatturati in quota variabile, o che dipendono dai consumi non verrebbero riportati nel frontespizio); in altri termini, l'evidenza della sola spesa per la fornitura non permette al cliente finale di conoscere, guardando solo il frontespizio, la relazione tra gli importi e le quantità consumate, bensì esclusivamente l'importo complessivo. Il Modello 2 si caratterizza per un elevato grado di comprensibilità: esso, infatti, esprime proprio la logica "*quantità x prezzo*", separatamente tra quota fissa (e quota potenza), quota variabile. Infine, il Modello 3, si caratterizza per la completezza delle informazioni indicate, sviluppando cioè sia la modalità "quantità x prezzo" del Modello 2 – con la relazione degli importi fatturati con le quantità consumate – sia l'evidenza della parte di tali importi destinata al venditore. Il Modello 3 è un modello complesso perché fornisce sia lo "scontrino dell'energia" più dettagliato, con evidenza distinta degli importi della quota fissa e della quota variabile, sia l'elenco dei corrispettivi disaggregati come da contratto, per offrire ulteriori informazioni rispetto alle condizioni economiche dell'offerta. Tuttavia, il maggior livello di dettaglio di tale modello complesso può compromettere la semplicità di esposizione, a discapito della reale comprensibilità da parte del cliente finale degli importi fatturati per effetto della maggiore dispersione delle informazioni chiave nel "Frontespizio unificato". Da ultimo si evidenzia che i Modelli 2 e 3 consentono di comprendere e valutare l'impatto in bolletta di elementi "gestibili" dal cliente: quantità di energia consumata (quota variabile), gestibile con risparmio energetico e, per il solo settore elettrico, quantità di potenza impegnata (gestibile con eventuale riduzione e redistribuzione temporale dei consumi). Infine, per il solo Modello 3, la disaggregazione dei corrispettivi (in quota variabile e in quota fissa), permette di avere un ulteriore elemento "gestibile" con scelta di un contratto più conveniente.
- 5.13 Da ultimo, con riferimento all'obiettivo dell'**uniformità**, e dunque, dell'armonizzazione delle informazioni presentate nelle bollette dei clienti finali rispetto alla platea degli operatori sul mercato, si ritiene che i primi 2 modelli siano in grado di soddisfare in modo elevato tale finalità grazie alla previsione di

non accordare alcuna discrezionalità rispetto all’inserimento di ulteriori elementi diversi da quelli individuati nel paragrafo 4; nel modello 3, invece, l’uniformità potrebbe risultare inferiore rispetto ai modelli 1 e 2, dal momento che le informazioni relative ai singoli corrispettivi dipendono direttamente dalla specifica offerta.

Spunti di consultazione

- Q.5 Si condivide l’orientamento di indicare gli importi fatturati nella pagina di Frontespizio secondo una logica di “scontrino dell’energia” ponendo in evidenza almeno la spesa netta per la fornitura, il bonus sociale per i clienti che ne hanno diritto, servizi aggiuntivi e altre partite se rilevanti, IVA e imposte, nonché il canone RAI laddove applicabile, superando la vigente classificazione degli importi fatturati in macro-voci di spesa?*
- Q.6 Alla luce degli obiettivi individuati, quale tra le tre opzioni illustrate si ritiene sia preferibile per l’esposizione degli importi fatturati? Motivare le risposte.*
- Q.7 Si ritiene opportuno prevedere nel Frontespizio anche l’aggiunta di un’apposita riga dello “scontrino”, che illustri la posizione del credito/debito del cliente finale (qualora diversa da zero)? Ad esempio, tale posizione potrebbe presentarsi per effetto dell’applicazione delle condizioni contrattuali delle offerte che prevedono la fatturazione dei consumi con acconti costanti, salvo il ricalcolo annuale degli importi precedentemente determinati, dal momento che per tali condizioni economiche non è possibile individuare la quota fissa e la quota variabile (salvo che nel ricalcolo annuale degli importi precedentemente determinati); oppure, ancora, una posizione di credito potrebbe insorgere nei casi di incapienza della bolletta rispetto al bonus sociale, o rispetto agli indennizzi per la qualità o altre partite analoghe.*

6. Elementi essenziali: contenuti obbligatori

- 6.1 Una volta definito il *Frontespizio unificato*, la parte restante della attuale bolletta sintetica sarebbe ridenominata “Elementi essenziali”.
- 6.2 È confermato che le modalità grafiche e/o editoriali restano liberamente determinate dai venditori, potendo altresì stabilire liberamente le posizioni delle singole voci che costituiscono ciascun elemento, a meno di eventuali indicazioni specifiche dell’Autorità.

- 6.3 Resta salva la facoltà dei venditori sul mercato libero di inserire ulteriori informazioni negli Elementi essenziali anche di carattere commerciale, purché siano riferite all’offerta sottoscritta, a eventuali promozioni inerenti all’offerta o a eventuali offerte relative al medesimo settore cui la fatturazione si riferisce e devono risultare chiaramente distinte dalle informazioni relative agli elementi obbligatori individuati sopra. È intenzione dell’Autorità prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela e i venditori gas nell’ambito del servizio di tutela della vulnerabilità, invece, non possano inserire ulteriori informazioni, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
- 6.4 Al contempo l’Autorità intende vietare che in bolletta (intesa come l’insieme delle sue 3 parti costitutive) la medesima informazione sia riportata più volte in diverse forme e rappresentazioni⁷, tale scelta di esposizione, infatti, non coglie l’obiettivo di semplicità e comprensibilità.

Orientamenti dell’Autorità

- 6.5 La sezione degli *Elementi essenziali* deve riportare i seguenti elementi minimi (già tutti presenti nella regolazione della Bolletta 2.0):
- a) **le caratteristiche commerciali della fornitura**, e in particolare:
- i. **la denominazione del contratto del mercato libero**, o il “Nome offerta”;
 - ii. **il Codice Offerta** abbinato alla fornitura nel RCU, nonché la **durata delle condizioni economiche con relative date di inizio e fine** (per i soli clienti finali serviti nel mercato libero);
 - iii. **la data di attivazione del contratto di fornitura** con il venditore;
 - iv. **l’indicazione dell’eventuale scadenza del contratto di fornitura**, ove prevista, o in alternativa, l’indicazione che sia un contratto di durata indeterminata;
 - v. **le informazioni relative alle modalità di pagamento e alla eventuale rateizzazione**, da evidenziare con le modalità di cui al vigente articolo 7 della Bolletta 2.0;
 - vi. eventualmente **gli indicatori sintetici di prezzo** (v. successivo capitolo 8);
- b) **i dati relativi alle letture e ai consumi** e a eventuali ricalcoli da evidenziare con le modalità di cui al vigente articolo 6 della regolazione della Bolletta 2.0
- i. per i clienti del settore elettrico, la potenza impegnata, se sono previsti corrispettivi per la medesima, e il dettaglio dei **livelli massimi di potenza prelevata mensilmente** negli ultimi 12 mesi;

⁷Attualmente alcuni esercenti di maggior tutela inseriscono fino a 4 riferimenti al portale aziendale nella stessa bolletta sintetica, configurati con grafiche ed editing differenziati.

- ii. per i clienti titolari di punti di cui al comma 7.1 del TIF, l'indicazione della **finestra temporale a disposizione del cliente per comunicare l'autolettura**;
- c) le **informazioni storiche**, e in particolare:
- i. **posto in evidenza rispetto alle altre informazioni, il consumo annuo** aggiornato (consumo degli ultimi 12 mesi), differenziato, relativamente al settore elettrico, per fasce orarie laddove contrattualizzate, con l'indicazione di inizio e fine del periodo rispetto al quale è stato determinato;
 - ii. almeno una volta l'anno, **il dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi**, eventualmente suddivisi per fasce orarie qualora il dato sia disponibile, con un'indicazione, preferibilmente grafica, che consenta al cliente finale di monitorare e valutare i propri consumi;
 - iii. la **spesa annua sostenuta**;
- d) in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, nella bolletta sintetica devono essere inserite, attraverso uno specifico riquadro di dettaglio, le informazioni relative a:
- i. le accise e addizionali, indicando le singole aliquote, i quantitativi di energia elettrica o gas cui sono applicate e l'ammontare dovuto;
 - ii. ciascuna aliquota IVA applicata con le relative basi imponibili e l'ammontare dovuto;
- e) le **modalità per gli strumenti di tutela del consumatore**:
- i. le modalità di attivazione del **Servizio Conciliazione dell'Autorità** e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale e la cui procedura sia gratuita;
 - ii. **le informazioni relative alla pagina dell'Autorità dedicata al consumatore**, e in particolare la seguente dicitura *“Per scoprire se ci sono altre offerte più adatte alle tue esigenze, per conoscere meglio le tue abitudini di consumo, i tuoi consumi storici e per confrontare il tuo consumo nello stesso periodo degli anni precedenti e per ricevere informazioni o conoscere i tuoi diritti, consulta www.arera.it/consumatori.”*;
- f) le **modalità per reperire gli ulteriori strumenti in tema di trasparenza**:
- i. **le modalità di messa a disposizione degli Elementi di Dettaglio**;
 - ii. **le modalità di messa a disposizione della Guida alla lettura** riferita al contratto di fornitura;
 - iii. **il riferimento alla correlata fattura elettronica valida ai fini fiscali** trasmessa al Sistema di interscambio, corredato dall'indicazione *“numero fattura elettronica valida ai fini fiscali”*.
- g) le **caratteristiche tecniche della fornitura**, con il dettaglio dei seguenti elementi:

- i. l'identificazione della tipologia di cliente;
- ii. per il settore del gas naturale: la tipologia d'uso del gas, il potere calorifico superiore convenzionale (P) di un metro cubo standard di gas distribuito nella località espresso in GJ/Smc, il codice REMI, il coefficiente correttivo C e la classe del misuratore;

h) altre informazioni:

- i. le informazioni sugli eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano e la data a partire dalla quale sono in vigore;
- ii. nelle bollette sintetiche della fornitura di gas naturale nelle quali viene applicata la componente "canoni comunali" di cui all'articolo 59 del RTDG, il venditore informa il cliente che gli importi fatturati comprendono l'applicazione della medesima componente;
- iii. ove applicate, informazioni su agevolazioni relative a eventi calamitosi (entità e decorrenza);
- iv. se ricorrono le condizioni, le informazioni relative all'Energia immessa negativa (EIN) esposte secondo le modalità illustrate nel successivo capitolo 10;
- v. le informazioni sul mix energetico di fonti, secondo quanto previsto, anche in relazione alla periodicità, dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- vi. le comunicazioni dell'Autorità che residuano dall'eventuale sottoinsieme già obbligatoriamente da esporre nel Frontespizio;
- vii. da ultimo, gli ulteriori obblighi informativi definiti dell'Autorità e censiti nell'apposito Registro⁸.

6.6 Laddove si optasse per non includere integralmente nel Frontespizio lo Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità, negli Elementi essenziali il venditore, infatti, dovrebbe includere i messaggi maggiormente statici e periodici che non sarebbero inclusi tra quelli compresi nel Frontespizio.

6.7 In tal caso il Registro dovrebbe distinguere fra comunicazioni dell'Autorità con maggior criticità e specifica rilevanza temporale (che non permane nel tempo), da ricomprendere nella sezione del Frontespizio, e comunicazioni con caratteristiche più statiche e/o periodiche e che durano nel tempo da riportare negli Elementi essenziali.

⁸ Di cui alla determina 19 maggio 2023, 1/2023 - DMRT-DCSM e reperibili al seguente link: https://www.arera.it/it/operatori/provacomboll_uo.htm

Spunti di consultazione

- Q.8 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto gli elementi minimi da riportare nella Sezione degli elementi essenziali? Motivare la risposta*
- Q.9 Si ritiene utile prevedere che gli elementi essenziali, pur nella libertà di layout, siano evidenziati secondo raggruppamenti o “box contenitori” come quelli indicati?*
- Q.10 Si ritiene opportuno che le comunicazioni a validità continuativa o periodiche siano prospettate in uno Spazio di comunicazione dell’Autorità specifico compreso negli Elementi essenziali e distinto da quello del Frontespizio?*

7. Elementi di dettaglio

- 7.1 Non si prevedono modifiche agli Elementi di dettaglio, che continueranno a riportare le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati, comprese le informazioni relative alla normativa fiscale, con l’indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati attualmente previste.
- 7.2 Negli Elementi di dettaglio gli importi fatturati inoltre, sono aggregati nelle macro-voci di spesa da evidenziare secondo le modalità di cui al vigente articolo 11 della regolazione della Bolletta 2.0. Nel dettaglio, mentre è orientamento dell’Autorità revisionare la sintesi delle informazioni economiche e la conseguente esposizione degli importi fatturati nella nuova pagina di Frontespizio, gli importi fatturati negli Elementi di dettaglio continueranno a essere aggregati secondo le attuali macro-voci di cui all’articolo 8 della Bolletta 2.0.⁹ Restano fermi i vigenti obblighi di cui al comma 11.2 e 11.4 della Bolletta 2.0 in tema di oneri generali di sistema. Ciò per altro permette di continuare a ottemperare ai dettami europei di cui al punto 3 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 210/21 in tema di requisiti minimi e di fatturazione, per quanto riguarda le componenti del prezzo applicato al cliente.

⁹ In particolare, i venditori del mercato libero definiscono la sintesi degli importi fatturati in coerenza con le previsioni della Guida alla lettura di cui all’articolo 20 della regolazione della Bolletta 2.0, purché siano indicati separatamente gli importi fatturati relativi a: a) spesa per il trasporto e la gestione del contatore; b) spesa per oneri di sistema; c) i ricalcoli relativi a importi determinati ai sensi dell’articolo 6, nei casi di cui ai commi 6.3 e 6.4; d) le altre partite, specificando la natura dell’importo addebitato/accreditato al cliente e che comprendono gli eventuali indennizzi da corrispondere al cliente; e) per i clienti che ne hanno titolo. Per gli esercenti i regimi di tutela e tutela della vulnerabilità, gli importi fatturati, oltre a quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, sono dettagliati distinguendo tra: a) spesa per la materia energia/gas naturale; b) spesa per il trasporto e la gestione del contatore; c) spesa per oneri di sistema.

7.3 Le medesime informazioni, inoltre, sono predisposte secondo le modalità grafiche liberamente determinate da ciascun venditore.

8. Ulteriori elementi di trasparenza: indicatori sintetici di prezzo

8.1 Con la revisione del Codice di condotta commerciale¹⁰ l’Autorità ha disposto che nella fase precontrattuale, attraverso la Scheda sintetica, per tutte le offerte commerciali la cui stima di spesa è presente sul Portale Offerte, siano inseriti gli indicatori sintetici di prezzo, i quali sono riferiti esclusivamente alla componente economica determinata liberamente dal venditore, cioè afferenti alle componenti relative alla materia energia/materia gas naturale e calcolati al netto di imposte e tasse. La medesima deliberazione ha inoltre disposto che tali indicatori venissero implementati anche nella pagina di dettaglio delle offerte nel Portale Offerte.

8.2 Gli indicatori sintetici, sempre e solo riferiti alla materia prima energia/materia gas naturale, sono tre:

- a) “Costo fisso anno”, che aggrega tutti i corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della suddetta spesa in termini di €/anno;
- b) “Costo per consumi”, che aggrega tutti i corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della suddetta spesa in termini di €/kWh o €/Smc, differenziato per le offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile;
- c) “Costo per potenza impegnata”, che aggrega tutti i corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della suddetta spesa in termini €/kW (esclusivamente per le offerte di energia elettrica, qualora presente nell’offerta).

8.3 Nei documenti per la consultazione 148/2021/R/com e 579/2021/R/com, l’Autorità ha proposto di inserire in bolletta gli indicatori sintetici di prezzo, valutati in relazione ai livelli effettivi di prezzo applicati nel periodo di competenza oggetto della bolletta. Tuttavia, tale orientamento ha sollevato diverse obiezioni, in particolare da parte dei venditori (ma anche da parte di alcune associazioni di consumatori), e non è stato dato seguito a tale orientamento.

8.4 Le perplessità sollevate possono essere così sintetizzate:

- a) in primo luogo, i venditori pur considerando che la confrontabilità tra le offerte sia un requisito fondamentale per il funzionamento efficiente del mercato, ritengono che tale confronto debba avvenire in fase precontrattuale e con gli strumenti preposti;
- b) in secondo luogo, i valori stimati degli indicatori sintetici espressi in fase precontrattuale potrebbero discostarsi anche molto dall’eventuale valore riportato in bolletta per cause non riconducibili all’operato o alla volontà degli operatori e ciò potrebbe ingenerare confusione per il cliente finale;
- c) infine, in merito all’orientamento dell’Autorità di inserire gli indicatori sintetici di prezzo tra gli elementi di dettaglio, ed è stato osservato che gli elementi di

¹⁰ Di cui alla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com.

dettaglio hanno soprattutto lo scopo di consentire al cliente di verificare la bolletta voce per voce, più che fornire elementi per la confrontabilità.

Opzioni regolatorie

- 8.5 In ragione del prossimo venire meno delle tutele di prezzo per i clienti non vulnerabili, è intenzione dell’Autorità verificare nuovamente alcune opzioni per l’esposizione in bolletta degli indicatori sintetici di prezzo, riferiti all’offerta commerciale e alle condizioni economiche del periodo di fatturazione, cioè valorizzati ai livelli “effettivi” in base ai corrispettivi determinati in ciascun periodo di fatturazione.
- 8.6 Nonostante l’eterogeneità delle risposte al documento per la consultazione 148/2021/R/com, che hanno comunque condotto a ritenere che l’inserimento in bolletta degli indicatori di prezzo con i loro valori aggiornati al periodo di fatturazione non sia una misura necessaria per la confrontabilità delle offerte, l’Autorità ritiene che alla luce del futuro assetto di mercato definito dalla rimozione degli attuali regimi di tutela, i medesimi indicatori costituiscano elementi fondamentali per la trasparenza delle condizioni economiche applicate; gli indicatori sintetici di prezzo infatti permettono al cliente di valutare le componenti riferite esclusivamente a quanto determinato liberamente dal venditore nell’applicazione dell’offerta contenuta nel contratto sottoscritto.
- 8.7 Inoltre, la proposta di introdurre gli indicatori può essere vista quale misura complementare alla più ampia riorganizzazione degli importi fatturati secondo la logica del modello “scontrino dell’energia” e il contestuale superamento della loro classificazione rispetto alla loro destinazione. Ciò in quanto gli indicatori andrebbero a completare il set informativo per una maggiore trasparenza complessiva delle informazioni veicolate mediante la bolletta. In questa ottica fungerebbero da “ponte” di collegamento tra il nuovo modello di imputazione per quota fissa / quota variabile e la precedente logica di voci di spesa, dal momento che gli altri strumenti di tutela sviluppati dall’Autorità a vantaggio del cliente finale (in particolare la Scheda sintetica e il Portale Offerte) fanno riferimento alla sola voce di spesa “materia energia” (sia per la parte fissa che per la parte variabile).

Opzione zero: mantenimento della situazione attuale

- 8.8 La prima opzione da analizzare prevede di mantenere la situazione attuale e pertanto non inserire all’interno della bolletta gli indicatori sintetici di prezzo. Questo garantirebbe una maggiore semplicità della bolletta nel suo complesso, la quale riporterebbe solo informazioni “di fatturazione”.

Opzione uno: inserimento nella bolletta dei livelli effettivi degli indicatori sintetici di prezzo

- 8.9 L’opzione che si intende valutare con la presente consultazione è quella di prevedere che la bolletta dei clienti del mercato libero riporti gli indicatori sintetici di prezzo, effettivi, ovvero valorizzati per il periodo di fatturazione a cui si

riferisce la bolletta. Tali indicatori sarebbero valorizzati secondo le medesime regole di determinazione previste dagli artt. 15 e 16 del Codice di condotta commerciale, ponendo però come base di calcolo i corrispettivi presenti nella specifica bolletta. In particolare:

- a) l'indicatore "Costo fisso anno" sarebbe calcolato come la sommatoria di tutti i corrispettivi unitari che nella specifica bolletta concorrono alla formazione della spesa per la materia prima energia/materia gas naturale nel mese oggetto di fatturazione, in termini quindi di "€/mese di fatturazione" (c.d. quota fissa) moltiplicando poi tale valore mensile per 12;
- b) l'indicatore "Costo per consumi":
 - i. nel caso di **offerte a prezzo variabile**, dovrebbe essere riportato il nome e la frequenza di aggiornamento dell'indice, inclusa la sommatoria di tutti gli ulteriori corrispettivi unitari, diversi dall'indice, che nella specifica bolletta concorrono alla formazione della spesa per la materia prima energia, in termini di €/kWh, e, per la materia gas naturale, in termini di €/Smc (c.d. quota energia), seguendo la medesima regola di determinazione dettata dal Codice di condotta commerciale; accanto all'informazione sull'indice (es: PUN) è orientamento dell'Autorità prevedere che nella bolletta sia indicato il valore dell'indicatore sintetico valorizzato nel mese di fatturazione (qualora la bolletta si riferisca a più di un mese, questo indicatore sintetico dovrebbe essere calcolato per ciascun valore mensile dell'indice nel caso in cui il valore cambi da un periodo all'altro);
 - ii. nel caso di **offerte a prezzo fisso** riporterebbe la sommatoria di tutti i corrispettivi unitari che nella specifica bolletta concorrono alla formazione della spesa per la materia prima energia, in termini di €/kWh, e, per la materia gas naturale, in termini di €/Smc, (c.d. quota energia), seguendo la medesima regola di determinazione dettata dal Codice di condotta commerciale;
- c) l'indicatore "Costo per potenza impegnata", da inserire solo nel caso di offerte di energia elettrica per le quali il venditore preveda un corrispettivo in €/kW, calcolato come la sommatoria di tutti i corrispettivi unitari che nella specifica bolletta concorrono alla formazione della spesa per la materia prima energia in termini di €/kW (c.d. quota potenza), qualora presenti in bolletta.

8.10 L'inserimento degli indicatori sintetici, valorizzati per il periodo di fatturazione a cui si riferisce la specifica bolletta, permetterebbe al cliente di monitorare l'andamento degli indicatori sintetici di prezzo relativi all'offerta contrattualizzata e quindi di disporre di un ulteriore strumento informativo funzionale alla più completa comprensione della struttura e caratteristiche dell'offerta sottoscritta.

- 8.11 Si tratta quindi di una misura che persegue un'estensione dell'obiettivo di "comprensibilità": non sul singolo acquisto (singola bolletta) come si era trattato sin qui in questo documento, ma dello svolgersi dell'applicazione delle condizioni contrattuali nel tempo, in particolare per le offerte a prezzo variabile.

Opzione uno: posizionamento degli indicatori sintetici nella bolletta

- 8.12 Nel caso di adozione dell'opzione uno di inserimento in bolletta degli indicatori sintetici di prezzo, ciò può avvenire con due modalità:

- nel "Frontespizio unificato",
- oppure negli "Elementi essenziali".

- 8.13 Nel caso in cui venisse adottato il Modello 1 o il Modello 2 di Frontespizio unificato, è orientamento dell'Autorità prevedere che gli indicatori sintetici di prezzo siano collocati, con adeguata evidenza, all'interno del Frontespizio unificato. Infatti, le informazioni economiche rappresentate nel Frontespizio potrebbero non essere sufficienti, da sole, a garantire al cliente finale idonea trasparenza, funzionale a una più completa comprensione dell'offerta sottoscritta. In particolare, come illustrato in precedenza, la riorganizzazione degli importi fatturati - sia nel Modello 1, che prevede una voce unica per la spesa per la fornitura, che nel Modello 2, che prevede la modalità di scontrino dell'energia con logica "quantità x prezzo" - presenta una logica differente rispetto a quella alla base degli strumenti sviluppati a vantaggio del cliente finale (Scheda sintetica e Portale Offerte). L'inserimento degli indicatori, pertanto, potrebbe contribuire a contrastare comportamenti dei venditori che possano sfruttare le asimmetrie informative nei confronti del cliente finale.

- 8.14 Invece, qualora venisse adottata il Modello 3 del Frontespizio unificato, gli indicatori sintetici di prezzo potrebbero essere inseriti nella sezione "elementi essenziali"; in questo caso si ritiene infatti che il cliente abbia già nella pagina di frontespizio sufficienti informazioni circa i valori economici dell'offerta applicata nella specifica bolletta; al contempo gli sarebbe garantita, ma non in prima pagina, la valorizzazione degli indicatori sintetici di prezzo come per gli altri Modelli di frontespizio unificato descritti.

Spunti di consultazione

Q.11 Quale delle opzioni presentate si ritiene più idonea, in tema di eventuale esposizione degli indicatori sintetici di prezzo in bolletta? Motivare le risposte

Q.12 Ulteriori varianti da esplorare potrebbero essere quelle di esporre gli indicatori sintetici di prezzo nel Frontespizio: (i) solo per le offerte a prezzo variabile; e/o (ii) solo per i clienti non domestici. Motivare le risposte.

Q.13 Si ritiene opportuno rivedere il perimetro degli indicatori sintetici, che attualmente è riferito alla sola materia energia, onde evitare disallineamenti tra quanto evidenziato nello “scontrino dell’energia” (in particolare, nel Modello 2) e quanto reso disponibile con gli strumenti sviluppati dall’Autorità a vantaggio del cliente finale per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte come la Scheda sintetica e il Portale Offerte? Motivare la risposta.

9. Servizio di fornitura di energia elettrica: fasce orarie

- 9.1 Con la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito deliberazione 87/2016/R/eel), l’Autorità ha definito le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e le performance dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
- 9.2 Tra le specifiche funzionali degli *smart meter* 2G previste dalla suddetta deliberazione 87/2016/R/eel, vi è, tra altro, i la possibilità di programmare fino a 6 Fasce orarie che possono essere associate a 6 fasce di prezzo multiorarie F1÷F6, configurabili dal venditore del mercato libero per il tramite del SII e dunque personalizzabili in base alle caratteristiche commerciali dell’offerta; ciò permette di assegnare prezzi diversi a fasce temporali diverse nell’arco delle 24 ore del giorno (fino a un massimo di dieci intervalli temporali in ciascun giorno della settimana; requisito [R-0.02]).
- 9.3 In tema di visualizzazione dei consumi nella bolletta sintetica trasmessa ai clienti finali, la regolazione della Bolletta 2.0 attualmente definisce:
- l’obbligo di indicare per ciascun periodo di fatturazione cui si riferisce la bolletta, i dati relativi alle letture e ai consumi. Altresì, devono essere evidenziati: a) il dettaglio delle letture con l’indicazione separata tra letture rilevate, autoletture, letture ricondotte e letture stimate e con l’articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria; b) il dettaglio dei consumi, con l’indicazione separata tra consumi effettivi, consumi stimati e consumi fatturati (comma 6.1);
 - l’obbligo di riportare tra gli elementi minimi in ogni bolletta sintetica, il consumo annuo aggiornato, come definito dalla Bolletta 2.0, differenziato, relativamente al settore elettrico, per fasce orarie (comma 5.2, lettera c), iii);
 - tra gli ulteriori elementi minimi, la bolletta sintetica deve riportare, almeno una volta all’anno, il dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, eventualmente suddivisi per fasce orarie qualora il dato sia disponibile, con un’indicazione, preferibilmente grafica, che consenta al cliente finale di monitorare e valutare i propri consumi (comma 10.1, lettera a)).
- 9.4 Infine, per quanto riguarda gli ED, la regolazione della Bolletta 2.0 all’articolo 11 prevede, esclusivamente per clienti finali dell’energia elettrica serviti nel servizio di maggior tutela, che sia riportata la distribuzione dei consumi per fasce orarie e

i relativi prezzi unitari, qualora sia prevista un'articolazione del prezzo unitario per fasce orarie.

- 9.5 Affinché infatti, la bolletta possa permettere, in maniera agevole, la verifica delle condizioni economiche applicate nell'erogazione del servizio di fornitura, risulta necessario prevedere che le informazioni visualizzate corrispondano alle caratteristiche contrattuali sottoscritte. Questo vale sia per le offerte con le fasce multiorarie di prezzo – di cui al TIV e anche le fasce F1 ÷ F6 configurabili dello smart meter 2G, sia per le c.d. offerte monorarie (ovvero offerte per le quali il prezzo della c.d. “*materia energia*” non varia in relazione alle ore del giorno o ai giorni della settimana, o in altre parole, offerte senza fasce multiorarie di prezzo)¹¹.
- 9.6 Infine si ricorda che la regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva nelle reti elettriche¹² prevede che si applichino corrispettivi unitari rispettivamente ai prelievi dell'energia reattiva di clienti finali non domestici in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nelle fasce orarie F1 e F2 e ai clienti finali non domestici in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, si applichino corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3.¹³

Orientamenti dell'Autorità

- 9.7 In primo luogo, l'Autorità ritiene opportuno adeguare la regolazione al fine di prevedere, con riferimento al settore dell'energia elettrica, che nella bolletta sintetica l'informazione relativa alla suddivisione dei consumi per fasce sia presente **esclusivamente per coloro che hanno un contratto di fornitura caratterizzato da condizioni economiche differenziate per fasce di consumo e che la rappresentazione ne risulti coerente in bolletta**. Questo intervento è funzionale a rendere le informazioni esposte in bolletta relative ai consumi fatturati del periodo, al consumo annuo aggiornato nonché al consumo degli ultimi 12 mesi maggiormente aderenti alle caratteristiche del contratto di fornitura. Per contro, ad esempio, per i clienti con contratto a prezzo monorario (non differenziato per fasce), la programmazione delle fasce¹⁴ nel misuratore

¹¹ Questa tipologia di contratto di fornitura è indirizzata anche a quei clienti finali che dispongono di un contatore elettromeccanico per il quale non è possibile effettuare la configurazione in fasce multiorarie di prezzo.

¹² Il Titolo 5 della Parte II del TIT (articoli da 21 a 26) che reca le disposizioni per la regolazione tariffaria dell'energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, riferite ai prelievi di energia reattiva.

¹³ Questi sono pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell'energia attiva.

¹⁴ Tra le informazioni configurabili dello smart meter 2G previste dalla deliberazione 88/2018/R/eel per le quali si intende abilitare la visualizzazione sul display da parte del cliente finale è inclusa l'articolazione delle fasce (fino a 6 fasce). In relazione all'operazione di configurazione, inoltre, la medesima delibera prevede una procedura di programmazione centralizzata, nel rispetto dei livelli attesi di performance definiti dall'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 87/2016/R/eel. Nello specifico, la controparte commerciale associata al punto di prelievo presenta al SII la richiesta di visualizzazione sul display della configurazione, che a sua volta entro un giorno lavorativo verifica la correttezza della richiesta stessa. Qualora tale verifica

- dovrebbe essere tale da non far riportare totalizzatori differenziati per fascia sul display del misuratore.
- 9.8 Altresì, l’Autorità ritiene che negli Elementi essenziali, qualora le fasce multiorarie di prezzo siano differenti da quelle di cui alla regolazione del TIV, debba essere esposta la configurazione delle fasce multiorarie di prezzo definita nel contratto.
- 9.9 Tali orientamenti sono attuabili in coordinamento con l’orientamento dell’Autorità esposto nel recente documento per la consultazione 423/2023/R/eel che intende superare la differenziazione dei corrispettivi dell’energia reattiva per scaglioni. Infatti, al fine di semplificare la struttura della tariffa, si è prospettato la definizione per ciascun livello di tensione (reti MT e reti BT) di un corrispettivo unitario unico da applicarsi agli eccessivi prelievi di energia reattiva, fermo restando che per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW la regolazione tariffaria dell’energia reattiva continuerà a prevedere i corrispettivi per eccessivi prelievi reattivi nelle fasce orarie F1 e F2 e i corrispettivi per immissioni reattive nella fascia F3.
- 9.10 In particolare, in presenza della struttura di prezzo monoraria, ovvero di fasce di prezzo personalizzate che non intercettano pienamente la attuale fascia F3, per i clienti soggetti ai corrispettivi di reattiva occorrerebbe comunque verificare il rispetto del rapporto tra energia reattiva e energia attiva secondo le fasce previste, sulla base delle misure quartorarie registrate dallo smart meter 2G. In tale caso particolare non sarebbero disponibili i totalizzatori delle fasce per l’applicativi dei corrispettivi reattivi e quindi occorrerebbe un’attività di aggregazione delle misure quartorarie. Questo aspetto è da valutare in quanto comporterebbe un onere sull’impresa distributrice per una scelta del cliente relativa a un’offerta del venditore.

Spunti per la consultazione

Q.14 Si ritiene adeguato che i consumi di energia elettrica siano rappresentati per fasce in bolletta solo in presenza di corrispettivi differenziati per fasce orarie?

10. Tempistiche di implementazione

- 10.1 A conclusione dell’illustrazione degli orientamenti in merito alla revisione della struttura e dei contenuti della bolletta, l’Autorità intende attraverso il presente documento per la consultazione verificare sia i tempi necessari ai venditori per la messa in opera delle modifiche prospettate, sia gli eventuali rischi derivanti dalla

abbia un esito positivo, a seguito del ricevimento della trasmissione da parte del SII, l’impresa distributrice procede, tramite telegestione, alla programmazione della configurazione del sistema di *smart metering* 2G.

sovrapposizione degli interventi con i mutamenti di assetto della vendita previsti per il 2024.

Spunti di consultazione

Q.15 Complessivamente, quale dovrebbe essere la tempistica di messa a regime delle innovazioni presentate in questo documento per la consultazione? Motivare le risposte

11. “Energia immessa negativa” per clienti con impianti di produzione o di accumulo di energia elettrica (disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel).

11.1 Con la deliberazione 109/2021/R/eel¹⁵ l’Autorità ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata dai servizi ausiliari e/o dai sistemi di accumulo funzionale a consentire la successiva immissione in rete prevedendo, tra l’altro, che, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (impianto di produzione stand alone, sistema di accumulo stand alone, sistemi semplici di produzione e consumo con eventuale presenza anche di sistemi di accumulo) non sia più associata ad una unità di consumo, ma sia trattata come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) ai fini dell’accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento.

11.2 Inoltre, nell’ambito della deliberazione 142/2023/R/eel, l’Autorità ha previsto, tra altro, che le imprese distributrici inviino al SII, in aggiunta ai dati di misura relativi all’energia elettrica complessivamente prelevata per il tramite di ciascun punto di connessione alla rete, i dati della EIN determinati ai sensi della richiamata deliberazione 109/2021/R/eel e dei criteri dell’Allegato A.78 e aggregati per singolo punto di connessione, coerentemente con le disposizioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura disciplinate all’articolo 23 del TIME ed entro i termini ivi stabiliti in relazione alla tipologia di misuratore orario installato presso il punto di connessione¹⁶.

¹⁵ La medesima deliberazione 109/2021/R/eel stabilisce che il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, in coordinamento con il gestore della rete cui la configurazione impiantistica è connessa (se diverso), definisca la quantificazione della EIN sulla base dei principi e dei criteri definiti da Terna nell’apposito Allegato A.78 al Codice di rete approvato dall’Autorità successivamente con la deliberazione 285/2022/R/eel.

¹⁶ In particolare, nel caso di punti di connessione trattati orari ai sensi del TIS attraverso i quali avvengono prelievi ed immissioni finalizzati all’alimentazione di una configurazione impiantistica di tipo B, C o D

- 11.3 L'Autorità ha altresì previsto che la determinazione dell'energia elettrica prelevata netta in relazione a ciascun punto di connessione relativo alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 sia effettuata dal SII a valle della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei dati di misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata (dati di prelievo relativi al misuratore M1 installato sul punto di connessione) e dei dati di misura della EIN aggregata per POD (di seguito EIN_{POD}) mensili. Inoltre, che, in esito a tale determinazione, il SII metta a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati dell'energia elettrica prelevata netta risultanti, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell' EIN_{POD} mensili. Da ultimo, al fine di permettere al Gestore del SII, a Terna e alle imprese distributrici di effettuare gli opportuni sviluppi, prevedere che la gestione dei dati EIN_{POD} giornalieri e mensili da parte del SII e le conseguenti attività funzionali alla gestione del prelievo netto ai fini del *settlement*, nonché le attività funzionali a modificare il corredo informativo del RCU e a metterlo a disposizione anche di Terna per quanto di propria competenza, decorrano dalla competenza di gennaio 2024.
- 11.4 Considerato il limitato numero delle configurazioni impiantistiche di tipo B, C, D che nel corso del 2023 accederanno alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, nelle more della completa gestione da parte del SII dei dati della EIN e dell'energia prelevata netta e tenendo conto dell'esigenza di semplificare il più possibile l'onere amministrativo a carico delle imprese distributrici, l'Autorità ha previsto che fino al 31 dicembre 2023, per le configurazioni di Tipologia B, C e D di cui all'Allegato A.78 del Codice di rete che accedono alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, le imprese distributrici sottese e di riferimento trasmettano agli utenti del trasporto i dati della EIN di ciascun punto di prelievo di competenza e con le richiamate configurazioni impiantistiche e aggregheino e trasmettano a Terna, per la corretta determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari associati al singolo utente del dispacciamento in prelievo, i dati della EIN del mese precedente relativi ai propri punti di prelievo ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 11.5 Con riferimenti ai criteri di trasparenza e informazione nell'ambito della regolazione della Bolletta 2.0, con la suddetta deliberazione 142/2023/R/EEL, l'Autorità ha disposto che fino al 31 dicembre 2023, e dunque transitoriamente in considerazione del limitato numero di configurazioni impiantistiche di tipo B, C, D, che nei casi di applicazione della disciplina regolatoria di cui alla delibera

dell'Allegato A.78, le imprese distributrici (tale attività andrà svolta anche in relazione agli eventuali punti di prelievo – POD sulla Rete di Trasmissione Nazionale) dovranno mettere a disposizione del SII due differenti dati di misura: - i dati relativi all'energia elettrica complessivamente prelevata tramite il singolo punto di connessione (dati di prelievo relativi al misuratore M1 installato sul punto di connessione); - i dati relativi all'EIN complessivamente prelevata per il tramite del punto di connessione al fine di alimentare i servizi ausiliari di generazione e i sistemi di accumulo (EIN aggregata per POD: questo dato è, quindi, frutto della sommatoria delle EIN relative alle singole UPSA e ai singoli assetti negativi dei sistemi di accumulo che insistono sullo stesso punto di connessione e che sono calcolate mediante l'utilizzo degli algoritmi redatti dal responsabile della gestione dei dati di misura ai sensi dell'Allegato A.78).

109/2021/R/eel, i venditori diano informazione delle modalità con cui hanno quantificato l'energia prelevata netta e di aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell'energia prelevata netta da fatturare, dell'energia immessa negativa ai soli clienti finali interessati.

- 11.6 A regime, invece e comunque a decorrere dal termine stabilito del 31 dicembre 2023 di cui sopra per la completa gestione da parte del SII dei dati della EIN e dell'energia prelevata netta, la medesima deliberazione 142/2023/R/EEL ha conferito il mandato all'attuale direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia per i seguiti di competenza relativi all'eventuale revisione e aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 in tema della disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel.
- 11.7 La regolazione vigente in materia prevede ai sensi dell'articolo 6 della Bolletta 2.0 che siano riportati nella bolletta sintetica i dati relativi alle letture, ai consumi e a eventuali ricalcoli. In particolare, come richiamato precedentemente, i dati relativi alle letture e ai consumi devono evidenziare, per tutti i periodi cui si riferisce la bolletta: a) il dettaglio delle letture con l'indicazione separata tra letture rilevate, autoletture, letture ricondotte e letture stimate e con l'articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria; b) il dettaglio dei consumi, con l'indicazione separata tra consumi effettivi, consumi stimati e consumi fatturati e con l'articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria.
- 11.8 Nel caso dei clienti finali sui cui punti di connessione sono installati impianti di produzione o sistemi di accumulo che accedono alla disciplina di cui alla 109/2021/R/eel, il valore dell'EIN concorre alla determinazione del consumo fatturato del periodo (deve essere sottratto al totale dei prelievi indicati ai sensi di quanto riportato nel precedente paragrafo) e dovrebbe pertanto essere messo in distinta evidenza rispetto al dettaglio delle letture e dei consumi attualmente previsto dalla regolazione. Quindi, il consumo fatturato che deriva dall'applicazione della suddetta disciplina regolatoria si differenzia sostanzialmente dal consumo fatturato attualmente previsto in bolletta in quanto è il risultato di un'operazione aritmetica tra prelievi e un valore convenzionalmente determinato. Alla luce delle considerazioni fin ora illustrate, è dunque intenzione dell'Autorità integrare la regolazione per i soli clienti finali che accedono alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel al fine di garantire l'adeguata evidenza del valore dell'EIN, nonché il dettaglio del consumo fatturato che ne deriva.

Orientamenti dell'Autorità

- 11.9 Al fine di dare opportuna evidenza al valore dell'EIN e consentire la massima trasparenza relativamente al consumo fatturato che ne deriva per i clienti finali (prelievo effettivo da fatturare al cliente finale) sui cui punti di connessione sono installati impianti di produzione o sistemi di accumulo che accedono alla disciplina regolatoria di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, è intenzione dell'Autorità integrare, circoscrivendo esclusivamente a tali clienti finali, la

regolazione della Bolletta 2.0 in tema di dati relativi alle letture, ai consumi e ricalcoli degli importi di cui all'articolo 6, prevedendo un'apposita sezione, ovvero riquadro, della bolletta sintetica che riporti il dettaglio delle informazioni rilevanti ai fini del calcolo del suddetto consumo fatturato (o prelievo effettivo da fatturare al cliente finale).

- 11.10 Dato il ridotto numero di clienti impattati, l'Autorità è orientata a prevedere l'applicazione delle disposizioni descritte sopra entro la seconda bolletta emessa nei confronti dei clienti finali che accedono alla disciplina regolatoria definita dalla deliberazione 142/2023/R/EEL successivamente al termine individuato dalla medesima per la completa gestione da parte del SII dei dati della EIN e dell'energia prelevata netta in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto, ossia l'1 gennaio 2024.

Q.16 Si ritiene opportuna la soluzione a regime individuata per i soli clienti che accedono alla disciplina regolatoria di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel? Motivare la risposta.

Q.17 Si condivide la tempistica proposta? Motivare la risposta

Appendice 1

Frontespizio unificato: Modello con fatturazione bimestrale con corrispettivi unitari diversi nei mesi, per fasce (F1, F2 e F3) e per scaglioni

Modello 2 – Energia Elettrica				Modello 2 – Gas naturale			
Quantità		Corrispettivi	Importi	Quantità		Corrispettivi	Importi
Quota fissa e Quota potenza				Quota fissa			
<i>Mese 1</i>	x	€/mese	+ €	<i>Mese 1</i>	x	€/mese	+ €
<i>Mese 2</i>	x	€/mese	+ €	<i>Mese 2</i>	x	€/mese	+ €
<i>kW mese 1</i>	x	€/kW	+ €	Quota variabile			
<i>kW mese 2</i>	x	€/kW	+ €	<i>Smc mese 1</i>	x	€/Smc	+ €
Quota variabile				<i>Smc mese 2</i>	x	€/Smc	+ €
<i>kWh F1 - Mese 1</i>	x	€/kWh	+ €	<i>Smc mese 1, scaglione 1</i>	x	€/Smc	+ €
<i>kWh F2 - Mese 1</i>	x	€/kWh	+ €	<i>Smc mese 1, scaglione 2</i>	x	€/Smc	+ €
<i>kWh F3 - Mese 1</i>	x	€/kWh	+ €	<i>Smc mese 2, scaglione 2</i>	x	€/Smc	+ €
<i>kWh F1 - Mese 2</i>	x	€/kWh	+ €	Bonus sociale (eventuale)			
<i>kWh F2 - Mese 2</i>	x	€/kWh	+ €	- €			
<i>kWh F3 - Mese 2</i>	x	€/kWh	+ €	Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)			
Bonus sociale (eventuale)			- €	+/- €			
Servizi aggiuntivi e Altre partite (eventuale)			+/- €	Imponibile			
Imponibile			= €	= €			
Accise e IVA			+ €	Accise e IVA			
Ricalcoli (eventuale)			+/- €	Ricalcoli (eventuale)			
Totale bolletta			= €	Totale bolletta			
Totale da pagare			= €	Totale da pagare			
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (eventuale)			+ €				
Totale da pagare			= €				